



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 1146/2025

Oggetto: MARINA AEROPORTO - ZONA SERBATOI IMPIANTO KEROPETROL, GENOVA SESTRI PONENTE. SENTENZA TAR LIGURIA N. 640/2024. AGGIORNAMENTO PROCEDIMENTO ART. 244 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II..

In data 24/04/2025 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 17 del 26/05/2021 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 40 del 27 novembre 2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

il Bilancio di Previsione 2025/2027, approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con Deliberazione n. 42 del 18/12/2024;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025/2027

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025/2027, e nel quale è stato recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025/2027;

Visti

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale” e , in particolare, la Parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati”;

la L.R. 9 aprile 2009, n. 10, e s.m.i. recante “Norme in materia di bonifiche di siti contaminati” emanata in attuazione dell’art. 117 della Costituzione e del Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che definisce la disciplina in materia di bonifica dei siti contaminati e il riparto delle funzioni amministrative ad essa relative fra la Regione e gli enti locali;

Atteso che nel 2018 si è verificato uno sversamento di idrocarburi dall’impianto di rifornimento natanti sito nel porto turistico di Genova Sestri Ponente di proprietà di Keropetrol S.p.A. e gestito da Marina Genova Aeroporto S.r.l., e precisamente a causa di una avaria della pompa di rilancio del gasolio alloggiata in un pozzetto dedicato;

Richiamati

la nota della Città Metropolitana di Genova protocollo n. 24580 del 17.05.2019 con la quale è stata individuata Keropetrol S.p.A. come responsabile dell’evento di contaminazione;

l’Atto Dirigenziale di Città Metropolitana n. 784/2023, costituente ordinanza ai sensi degli artt. 244 e 245 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con il quale è stato ingiunto a Keropetrol S.p.A. di attivarsi per la risoluzione della passività ambientale generata dallo sversamento di idrocarburi causato da



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

un'avaria della pompa di rilancio del prodotto dal parco serbatoi interrati agli erogatori, episodio avvenuto nel 2018;

il ricorso al TAR Liguria n. 553/2019 presentato da Keropetrol S.p.A. nei confronti degli atti della Città Metropolitana con i quali sono stati individuati la Società quale unico responsabile dell'evento di contaminazione ed è stato ingiunto alla Società di attivarsi per la risoluzione della passività ambientale in questione;

la D.D. del Comune di Genova n. 2062/2024, con la quale è stato approvato il Piano di Caratterizzazione ai sensi dell'art. 242 del D.LGs. 152/2006 e ss.mm.ii. presentato da Keropetrol S.p.A.;

la sentenza del TAR Liguria n. 640/2024 pubblicata in data 26/09/2024 con la quale è stato definito il contenzioso di cui sopra, che, pur confermando l'impianto dell'ordinanza di cui all'A.D. n. 784/2023, ha accolto il motivo dell'illegittimità dell'imputazione alla sola Keropetrol S.p.A. della causazione dello sversamento richiamando la Città Metropolitana a *"rideterminarsi per stabilire le quote di responsabilità di ciascuna nella causazione dello sversamento di gasolio dalla pompa in avaria"*;

la nota di Città Metropolitana di Genova protocollo n. 63443 del 23/10/2024 con la quale è stato avviato il procedimento volto a individuare le quote di responsabilità di Keropetrol S.p.A. e di Marina Genova Aeroporto S.r.l. nella causazione dello sversamento di gasolio provocato dall'avaria della pompa di rilancio presso il punto vendita di carburanti per natanti sito nel porto turistico di Genova Sestri Ponente;

la nota di Keropetrol S.p.A. del 05/11/2024, assunta a protocollo con n. 65810 del 05/11/2024, con la quale sono state trasmesse osservazioni in merito alla comunicazione di avvio del procedimento e con la quale è stata sostanzialmente contestata la conclusione del TAR in merito alla responsabilità di Keropetrol S.p.A. nella causazione dello sversamento;

la nota di Città Metropolitana di Genova protocollo n. 861 del 09/01/2025 con la quale è stato aggiornato il procedimento, con proroga del termine del procedimento di ulteriori 30 giorni per necessità istruttorie;

la memoria trasmessa da Marina Genova Aeroporto S.r.l. con nota del 06/02/2025, assunta a protocollo con n. 7295 del 06/02/2025 (con allegati tecnici trasmessi con nota del 06/02/2025, assunta a protocollo con n. 7298 del 06/02/2025), con la quale è stato chiesto a Città Metropolitana la sospensione del procedimento amministrativo avviato con la nota prot. 63443 del 23/10/2024, anche in considerazione dell'appello presentato al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza del TAR n. 640/2024 per la parte relativa all'imputazione di una percentuale di responsabilità dello sversamento a Marina Genova Aeroporto S.r.l.;

la suddetta nota con la quale Marina Genova Aeroporto S.r.l., in considerazione del fatto che la nota Città Metropolitana protocollo n. 63443 del 23/10/2024 era stata inviata ad un indirizzo errato, ha chiesto le fossero concessi ulteriori tempi per riscontrare la nota;

la nota dell'Avv. Bertolin per Keropetrol S.p.A. del 07/02/2025, assunta a protocollo con n. 7493 del 07/02/2025 con la quale è ribadita l'assenza di responsabilità di Keropetrol S.p.A. nella causazione dell'evento inquinante;

la nota di Città Metropolitana protocollo n. 9338 del 14/02/2025 con la quale è stato ulteriormente e definitivamente aggiornato il procedimento, fissando la scadenza del 24/02/2025 per fornire ulteriori contributi istruttori;

Atteso che con nota di Città Metropolitana protocollo n. 63443 del 23/10/2024 è stato altresì



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

comunicato:

- il nominativo del responsabile del procedimento;
- il domicilio digitale dell'amministrazione;
- il termine fissato per il procedimento;
- il rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

Atteso che

il TAR, con sentenza del TAR Liguria n. 640/2024, ha ritenuto *"addebitabile anche a Marina Genova Aeroporto s.r.l. l'omesso rilevamento delle lesioni accidentali sulla guaina di rivestimento del pozzetto, che hanno veicolato la fuoriuscita del gasolio all'esterno"*;

il TAR ha sentenziato che *"in virtù della natura solidale (e non parziaria) della responsabilità di Keropetrol S.p.A. e di Marina Genova Aeroporto s.r.l., va tenuto fermo l'ordine impartito dalla Città Metropolitana alla società petrolifera di procedere alle operazioni di bonifica in relazione all'inquinamento da gasolio"* e che *"la percentuale di responsabilità di Keropetrol S.p.A. appare maggiore rispetto a quella di Marina Genova Aeroporto s.r.l., essendo alla prima imputabile il vizio di manutenzione che ha cagionato l'avaria della pompa"*;

Considerato che

la ripartizione della percentuale della responsabilità della situazione di contaminazione del sito causata dallo sversamento di gasolio rinvenuto nel dicembre 2018 risulta quindi basata sul fatto che, in base agli accordi contrattuali, Keropetrol S.p.A. aveva l'onere della manutenzione dell'impianto carburanti mentre Marina Genova Aeroporto S.r.l. aveva l'obbligo di custodia dell'impianto, fermo restando che, come sentenziato dal TAR, *"la percentuale di responsabilità di Keropetrol S.p.A. appare maggiore rispetto a quella di Marina Genova Aeroporto s.r.l., essendo alla prima imputabile il vizio di manutenzione che ha cagionato l'avaria della pompa"*;

gli obblighi di Marina Genova Aeroporto S.r.l. consistevano *"essenzialmente nel controllare l'efficienza delle attrezzature, degli impianti e degli strumenti di misurazione"*, e di *"tenere informata Keropetrol su qualsiasi anomalia di funzionamento in uno spirito di reciproca collaborazione finalizzato alla migliore operatività dell'impianto"*, mentre Keropetrol S.p.A. aveva l'obbligo di *"provvedere alla manutenzione ordinaria dell'impianto con cadenza trimestrale, programmando con il proprio manutentore le visite ispettive"*;

Considerato che non sono pervenuti ulteriori contributi istruttori funzionali alla definizione della situazione

Vista la documentazione agli atti del procedimento e in particolare la relazione istruttoria di chiusura del procedimento del 18/04/2025, inserita nel fascicolo informatico con protocollo con n. 24107 del 18/04/2025, nella quale è ricostruita la situazione del procedimento e sono riportate le motivazioni tecniche del presente atto.

Dato atto che la relazione tecnica alla base del presente atto è stata redatta dall'Ing. Matteo Perrotta, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Atteso che, con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2025/2027, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono emerse del corso del procedimento situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta introiti o riscontri contabili né alcuna assunzione di spesa a carico del bilancio della Città Metropolitana di Genova;

Atteso, altresì, che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Ritenuto che, in adempimento della sentenza del TAR Liguria n. 640/2024, sussistano i presupposti per aggiornare l'Atto Dirigenziale n. 784/2023, ripartendo la responsabilità dello sversamento di gasolio per un 70% a carico di Keropetrol S.p.A., in quanto all'epoca responsabile della manutenzione dell'impianto carburanti, e per un 30% a carico di Marina Genova Aeroporto S.p.A. in quanto custode dell'impianto carburanti;

Tutto quanto ciò premesso,

STABILISCE

di aggiornare l'Atto Città Metropolitana n. 784/2023 e di ripartire la responsabilità dello sversamento di gasolio per un 70% a carico di Keropetrol S.p.A. e per un 30% a carico di Marina Genova Aeroporto S.p.A.

RICHIAMA

la necessità di provvedere alla realizzazione, nei minori tempi tecnici, del Piano di Caratterizzazione presentato da Keropetrol S.p.A. con nota del 30/01/2024, assunta a protocollo con n. 6324 del 31/01/2024, e puntualmente approvato D.D. del Comune di Genova n. 2062/2024, in funzione della definizione dei conseguenti sviluppi del procedimento ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e degli artt. 6 e 9 della L.R. 10/09 di cui è titolare il Comune di Genova - Direzione Ambiente.

INVIA

il presente atto a:

- Marina Genova Aeroporto S.r.l.;
- Keropetrol S.p.A.;
- Comune di Genova – Direzione Ambiente;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- Regione Liguria – Ambiente Ecologia;
- ARPAL;
- ASL3 Genovese - Igiene e Sanità Pubblica;
- Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 59 giorni a partire dal termine del 24/02/2025 stabilito dalla nota Città Metropolitana protocollo n. 9338 del 14/02/2025.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**